

**Oggetto: Osservazioni al PDL “ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO LOMBARDO”.
(DELIBERAZIONE N° XI / 3313 del 30/06/2020)**

Milano, 14 luglio 2020
Prot. n. 2270/2020

Il PDL in discussione assume una forte rilevanza per i Comuni lombardi perché si inserisce in un percorso di riattivazione delle nostre comunità locali all'indomani di un'emergenza sanitaria purtroppo ancora in essere. In questo senso la nostra collaborazione nella definizione del Progetto di Legge regionale in tema di semplificazione ha l'obiettivo di mettere tutti i Comuni, dai più grandi ai più piccoli, nelle condizioni di poter attuare le misure previste.

Per questo motivo ANCI Lombardia ha fin da subito prodotto una serie di osservazioni al PDL sulla semplificazione (Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020) raccogliendo e sintetizzando le comunicazioni raccolte dai Comuni, degli organi interni ad Anci Lombardia e di un tavolo di lavoro rivolto agli assessori dei Comuni capoluogo di Provincia all'interno del Dipartimento di Urbanistica/Edilizia di Anci Lombardia.

ANCI Lombardia esprime piena condivisione su tutte le misure e sulle azioni volte a facilitare la ripresa socio-economica del territorio lombardo, ma allo stesso tempo chiede che queste misure siano tra di loro coordinate e sinergiche, per non impattare in modo critico sulle evidenti ed oggettive difficoltà operative, e sulle vere e proprie emergenze (finanziarie e di ristrutturazione di servizi, si pensi solo ad esempio alla scuola ed al trasporto, oltre che al socio-sanitario), nelle quali versano i comuni lombardi in questa fase.

Nello specifico del provvedimento vediamo con favore, ad esempio, le estensioni di beneficio agli Enti Locali dell'accesso telematico e senza oneri al registro delle imprese: questo consente un patrimonio informativo e sostanziale per i Comuni nella realizzazione dei servizi al territorio. Si apprezza altresì (art. 15) la possibilità di utilizzo delle economie dei contributi regionali da parte degli enti locali per fronteggiare altre spese dovute all'emergenza Covid-19.

In generale è però necessario che, con l'approvazione del provvedimento, non si creino situazioni di conflitto normativo che possano produrre incertezze, soprattutto in un momento come quello attuale, dove è aperto il tema del decreto legge semplificazione del governo in corso di approvazione: suggeriamo quindi a Regione Lombardia quanto sia assolutamente fondamentale un coordinamento nella costruzione di una coerenza tra i provvedimenti assunti a livello nazionale e a livello regionale. Solo in questo quadro di coerenza infatti i Comuni possono garantire l'attuazione degli interventi semplificatori nelle attività amministrative quotidiane e a medio/lungo termine.

All'interno del provvedimento siamo inoltre favorevoli al ricorso alla conferenza dei servizi decisoria, così individuata con le sue finalità nella proposta di legge, e chiediamo che sia definito un elenco puntuale delle procedure soggette a questa disposizione, per evitare margini di indecisione e incertezze. Per questo ribadiamo l'esigenza di verificare le relazioni con le norme dello Stato, per costruire un sistema coerente, che dia occasioni per raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo.

Aggiungiamo un'altra avvertenza generale: porre attenzione all'impatto che le misure che si assumono hanno sulla struttura finanziaria e sugli equilibri dei Comuni, perché alcune decisioni possono avere forti ripercussioni sulla situazione finanziaria ed economica dei Comuni, con conseguenze sulla gestione dei servizi e dei territori.

L'analisi dettagliata degli articoli che compongono la proposta di legge per le ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo è anticipata infine da alcune valutazioni generali di seguito esposte:

- Il PDL n. 3313 del 30/06/2020, nell'intento di semplificare i procedimenti/interventi di competenza regionale, inevitabilmente interviene anche sulla normativa nazionale e dunque su procedimenti disciplinati da norme statali, dettando, in alcuni casi, tempi e modalità di espressione dei pareri di altri Enti. In passato gli interventi e le misure volti alla semplificazione, sono risultati per i Comuni quasi sempre caratterizzati da difficoltà applicative e da un maggior livello di complessità gestionale. L'attuale situazione, caratterizzata da un pur condivisibile intento di interventi semplificatori da parte di entrambi i legislatori, statale e regionale, con la iniziativa statale all'inizio del percorso che passerà poi dal Parlamento e quella regionale destinata a chiudersi prima, alza il livello di allarme da parte dei Comuni, dinanzi alla prospettiva di avere dei provvedimenti tra di loro non coordinati e non coerenti negli obiettivi e nelle misure proposte, o anche soltanto non adeguatamente coordinati sul piano tecnico, con conseguenti elementi di contraddittorietà o incertezza nella pratica attuativa. Per questi motivi, nel caso il provvedimento regionale per una mera questione di tempi e di impossibile conoscenza dei contenuti definitivi della legge di semplificazione nazionale, faccia emergere e confermi tali incongruenze, contrasti e comunque l'esistenza di dubbi applicativi per le parti ed i provvedimenti che impattano i Comuni, la preliminare osservazione all'attuale provvedimento regionale in itinere non può che essere la richiesta di un nuovo quanto immediato intervento di Regione Lombardia per reintervenire sulla Legge Regionale per coordinarla e allinearla a quella nazionale. E per questo lavoro di analisi e verifica già da ora ANCI Lombardia conferma la propria disponibilità a costituire un gruppo di lavoro finalizzato ad armonizzare i due provvedimenti. Operazione che riteniamo sarà quasi certamente necessaria anche per risolvere i problemi legati alle fasi transitorie che spesso generano i problemi più rilevanti. E se a tutto ciò aggiungiamo il pericolo che l'eventuale protrarsi della emergenza sanitaria potrebbe influenzare tutte le attività e le scadenze che sono riviste e rimodulate nell'attuale provvedimento, si capisce bene la necessità di attivare un tavolo congiunto per le opportune verifiche e per la messa in campo di strategie di intervento rapide ed efficaci.

Inoltre, così come abbiamo già espresso critiche e preoccupazioni per le analoghe e precedenti norme regionali, cogliamo l'occasione per esprimere un fermo disappunto sui contenuti del Decreto legge Semplificazione, in merito a quegli interventi che impattano direttamente sulle finanze locali (ci riferiamo nello specifico all' art. 4-bis, finalizzato ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, per i quali si propone che il **contributo di costruzione sia ridotto in misura non inferiore del 20 per**

cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali, e lasciando ai comuni la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso). La situazione finanziaria dei Comuni è oggi quanto mai precaria e in molti casi al limite del dissesto in mancanza di ulteriori interventi di sostegno. Quando si interviene, pur con intenti volti a sostenere il rilancio di settori economici fondamentali, sulle entrate dei Comuni occorre avere ben presente questa situazione. Così come rileviamo la criticità di interventi normativi, statali e regionali, quando limitano la possibilità di una vera autonomia decisionale nei processi di pianificazione e governo del territorio (in questo caso ci riferiamo ai continui interventi “chirurgici” sulle procedure e sui titoli edilizi) e sulle modalità e i termini dei procedimenti amministrativi sempre più orientati ad una riduzione dei tempi in assenza però di risorse adeguate, in termini di personale e strumenti, ad affrontare i nuovi obiettivi di efficientamento della pubblica amministrazione statale e locale.

- Sul tema del differimento di termini e sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, chiediamo il rinvio al 31 dicembre 2020, di tutti gli adempimenti diretti e indiretti, in capo ai comuni contenuti nella LR 18/19 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali). In particolar modo richiamiamo l’attenzione del Consiglio Regionale, alla proroga del termine dal 31 Luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per le scadenze previste dall’art. 8 bis della LR 12/2005, di cui alla LR 4/2020 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19); e dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2021 per le scadenze previste dall’art. 40 bis della LR 12/2005, di cui alla LR 4/2020 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).
- Anci Lombardia, più in generale, nell’esprimere il proprio parere favorevole alle modifiche contenute nell’art. 4, in merito alla semplificazione dei procedimenti relativi alle opere e interventi soggetti a VIA di competenza non statale, richiama l’attenzione del legislatore regionale alle relative modalità attuative con le quali la proposta di legge intende agire. Il “provvedimento autorizzatorio unico”, di cui all’articolo 4, comma 3bis, della LR 5/2010, merita degli approfondimenti rispetto al suo funzionamento, onde evitare che l’intento semplificatorio non trovi una giusta corrispondenza nei relativi procedimenti amministrativi, in particolar modo per i contenuti di cui al comma 3.

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
<p>Art. 2 Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria</p>	<p>1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell'attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina: a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all'articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, ovvero a sessanta giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; b) laddove l'amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni: 1) in via prioritaria, in modalità asincrona; 2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e nel rispetto del termine di conclusione dei lavori di cui al comma 2 del presente articolo.</p>	<p>Il presente articolo si applica "nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione". Si propone, per evitare conflitti interpretativi, la definizione di un elenco puntuale delle procedure soggette a tale disposizione. Più in generale si riscontra una potenziale criticità in ordine al fatto che la Regione possa, per procedimenti disciplinati da norme statali, dettare tempi e modalità di espressione del parere anche ad Enti non infraregionali (inclusi quelli di tutela) ancorché regolati da procedimenti regionali. L'esclusione dei commi 6 e 7 dell'art. 14 bis della Legge 241/90, lascia comunque la possibilità della conferenza sincrona, così come nei casi particolare complessità. Allo stesso tempo rimangono esclusi dalla proposta di legge regionale, richiamando il comma 4 dell'art. 14 della Legge 241/90, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, che devono essere acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La proposta di legge regionale limita alla sola modalità asincrona le conferenze e riduce da 45 a 30 gg il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; e da 90 gg a 60 gg nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini. Introduce inoltre, nella fattispecie della raccolta dei pareri ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, (fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento) l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni, nelle modalità asincrone, ma anche sincrona.</p>
Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
<p>Art. 2 Misure di ulteriore</p>	<p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e</p>	<p>Così come richiamato nelle note di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'intento</p>

<p>semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria</p>	<p>in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della legge 241/1990 e con riduzione del termine di conclusione dei lavori a trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, ovvero a sessanta giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ammesso esclusivamente per i casi di: a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990; b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale); c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della legge 241/1990.</p>	<p>della proposta volto a ridurre i termini da 45 a 30 gg e da 90 a 60 gg, dovendosi applicare solo nei casi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, forse per non incorrere in una possibile impugnativa da parte dello Stato, ne riduce di fatto l'azione semplificatoria, aumentando ulteriormente la complessità interpretativa della sua eventuale applicazione.</p>
	<p>3. E' fatta salva la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria prevista dalla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), per i progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della stessa l.r. 9/2001.</p>	

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
Art. 2 Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria	4. L'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuati preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.	Così come richiamato nelle note di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'intento della proposta volto a ridurre i termini da 45 a 30 gg e da 90 a 60 gg, dovendosi applicare solo nei casi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, forse per non incorrere in una possibile impugnativa da parte dello Stato, ne riduce di fatto l'azione semplificatoria, aumentando ulteriormente la complessità interpretativa della sua eventuale applicazione.
	5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.	Non è chiaro quali siano le modalità telematiche messe a disposizione della Giunta Regionale

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
<p>Art. 5 Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001</p>	<p>1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 recante, tra l'altro, specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.</p>	<p>In considerazione delle attività precedentemente svolte da Anci in coordinamento con Anci Lombardia e Regione Lombardia sulle recenti modifiche dell'art. 94 bis (leggi superamento del c.d. Sblocca cantieri) e sull'analisi svolta all'interno del Gruppo di Lavoro, formalmente istituito dalla DG Territorio della Regione Lombardia, non si riscontrano delle criticità alle proposte contenute nel presente articolo. Si evidenzia inoltre che l'elaborazione delle linee guida di cui al comma 3, dovranno essere elaborate in una visione unitaria dell'organismo edilizio (e in questo specifico caso, analizzando in modo riflessivo le modalità edilizie con le quali si interviene nelle opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici) anche in considerazione delle proposte di modifica del DPR 380/01.</p>
	<p>2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.</p>	
	<p>3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto ministeriale del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93), in riferimento: a) alle previsioni di cui al comma 1; b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici; c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.</p>	

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
Art. 5 Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001	4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e dispone l'adeguamento della modulistica edilizia unificata alle previsioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa deliberazione.	
	5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi incompatibili con la normativa statale sopravvenuta in materia di vigilanza in zone sismiche e con quanto previsto ai sensi del presente articolo.	

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
<p>Art. 6 Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana</p>	<p>1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli interventi in deroga, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter"; b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti all'articolo 33, comma 1, lettera d);".</p>	<p>Le modifiche proposte agli art. 33 (Regime giuridico degli interventi) e 34 (Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire) ai fini della rigenerazione urbana (di cui agli articoli 40 bis e 40 ter), introducono un ulteriore processo di deroga all'azione pianificatoria dei comuni, non condivisibile. Con l'attuale quadro normativo regionale, gli interventi soggetti unicamente a permesso di costruire di cui all'art. 34 della LR 12/2005, non contemplano gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 del DPR 380/01) assicurando così al Consiglio Comunale, anche nella fattispecie della rigenerazione urbana (di cui nel caso specifico gli articoli 40 bis e 40 ter) la valutazione dei progetti in deroga agli strumenti di pianificazione per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Passaggio, quest'ultimo, che trova riscontro anche nell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 40 bis (LR 12/2005) quando recita che "La deliberazione di cui al comma 1 (I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio) attesta l'interesse pubblico al recupero dell'immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai sensi dell'articolo 40." Il combinato disposto tra gli articoli 33, 40, 40 bis, finalizzati ad estendere anche alla SCIA art. 23 del DPR 380/01, le modalità d'intervento per il recupero del patrimonio edilizio dismesso, riducono così l'azione di governo del territorio da parte del Comune, limitando allo stesso il "controllo", tramite il Consiglio Comunale, delle trasformazioni del territorio. Estremizzando il concetto, si apre la possibilità per il soggetto privato, qualora la legge fosse approvata nell'attuale formulazione, di autocertificarsi l'interesse pubblico, sia l'individuazione dell'immobile ai sensi del 40 bis sia le deroghe di cui all'art. 40. Si precisa infine che le disposizioni di cui alla presente proposta di legge si applicano anche per i comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, di cui al comma 1 dell'art. 40 bis della LR 12/2005.</p>

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
<p>Art. 7 Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità: a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in scadenza dal 31 gennaio 2020, per due anni dalla data di relativa scadenza; b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza.</p>	<p>Non si riscontrano particolari criticità nella proposta di legge, fatta salva la necessità di verificare un quadro di coerenza e coordinamento con le proposte che saranno avanzate a livello nazionale.</p>
	<p>2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate al 30 novembre 2020.</p>	<p>Non si riscontrano particolari criticità nella proposta di legge, fatta salva la necessità di avere una perfetta coerenza temporale tra l'attuale termine di legge del 31 luglio 2020 e quello dell'entrata in vigore della legge di semplificazione. Si richiede di estendere il termine della proposta del 30 novembre 2020, al 31 dicembre 2020.</p>
	<p>3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della l.r. 12/2005 è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL delle stesse deliberazioni, per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione.</p>	<p>Si condivide la sospensione per 90 gg dalla data di pubblicazione sul BURL, per l'attuazione dei criteri della rigenerazione urbana e territoriale, per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione, a condizione che sia introdotta per legge un processo di monitoraggio capace di assicurare tutte quelle modifiche e integrazioni dei criteri che emergeranno nella fase di sospensione.</p>

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
Art. 8 Disposizioni in tema di autocertificazioni	1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati da parte della Regione, nonché in quelli per il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di attività economiche o alla realizzazione di impianti e fabbricati, anche non funzionali all'attività economica, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di settore, anche in deroga alla normativa stessa, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	Più in generale si riscontra una potenziale criticità in ordine al fatto che la Regione possa, per procedimenti disciplinati da norme statali, dettare modalità diverse da quelle definite dallo Stato, la proposta di modifica non è sufficientemente articolata, e potrebbe ricomprendere fattispecie di requisiti oggettivi non direttamente riconducibili all'istituto della autocertificazione. Allo stesso tempo si chiede di rendere esplicito in norma la non cogenza dei contenuti del presente articolo fintanto che la Giunta regionale non abbia provveduto a deliberare in materia, così come previsto dal comma 3, ad eccezione nel caso della materia edilizia, della consistenza edilizia e dello stato di fatto.
	2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti per i quali l'acquisizione della documentazione e del titolo abilitativo sia necessitata da regimi di autorizzazione giustificati da motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.	
	3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare i procedimenti ai quali non si applica la disposizione di cui al comma 1.	

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
Art. 13 Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021	1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte entro il 31 dicembre 2021, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, sono in via sperimentale ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990.	Più in generale si riscontra una potenziale criticità in ordine al fatto che la Regione possa, per procedimenti disciplinati da norme statali, dettare tempi e modalità di espressione del parere anche ad Enti non infraregionali (inclusi quelli di tutela) ancorché regolati da procedimenti regionali.
	2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 ed è definita, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini, tenuto anche conto di certificazioni di qualità acquisite dalle imprese in base alle norme statali o internazionali vigenti.	

Articolo	PDL Deliberazione n° 3313 del 30/06/2020	Osservazioni Anci Lombardia
Art. 16 Entrata in vigore	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.	In considerazione delle scadenze previste da norme regionali, ed in particolare per quella del 31 marzo 2020 di cui all'art. 8 bis della LR 12/2005 - i cui termini sono posticipati dalla presente proposta -, si richiede che l'entrata in vigore della legge sia contestuale alla data del 31 luglio 2020.